

COINFO

Corso di formazione per il personale addetto alle Segreterie di
Presidenza di Facoltà dell'Università degli Studi di L'Aquila

ASPETTI GIURIDICI, PREVIDENZIALI E TRIBUTARI DELLE UNIVERSITA' ANNO 2008

- **UNIVERSITA' – QUALIFICAZIONE TRIBUTARIA - ENTE NON COMMERCIALE:**
 - ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI;
 - NOVITA' IVA 2008: ELENCHI;
 - FATTURE ELETTRONICHE;

- **UNIVERSITA' – SOSTITUTO D'IMPOSTA:**
 - NOVITA' INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2008;

- **AFFIDAMENTO INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI ALL'UNIVERSITA':**
 - D.Lgs. 165/2001 AGGIORNATO CON LA LEGGE FINANZIARIA 2008;

- **COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - PRESTAZIONI OCCASIONALI – PRESTAZIONI PROFESSIONALI :**
 - COLLOCAZIONE GIURIDICA E TRIBUTARIA;
 - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE;

- **ALTRE NOVITA' FINANZIARIA 2008:**
 - ALIQUOTE FISCALI E SCAGLIONI DI REDDITO;
 - DETRAZIONI D'IMPOSTA;
 - MOD. CUD2008 – CERTIFICAZIONI;
 - DICHIARAZIONI 2008: MOD.770; EMENS; DMA;

 - DICHIARAZIONE MENSILE “EMENS FISCALE” dal 01/01/2009;

11 e 12 Marzo 2008
Corrado Coppolecchia
Area Fiscale e Tributaria
Università degli Studi di Bari
COPPOLECCHIA@RAGONERIA.UNIBA.IT

QUALIFICAZIONE TRIBUTARIA DELL'UNIVERSITA'

di conseguenza:

L'UNIVERSITA'

- A) non gode di esenzione oggettiva, in quanto non riconducibile agli enti previsti dall'art. 74, comma 1 del TUIR 917/86;
- B) non è soggetto passivo d'imposta limitatamente alle funzioni statali esercitate, art. 74, comma 2, lettera a), secondo il quale non costituisce esercizio di attività commerciali l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
- C) E' SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITA' SVOLTE IN REGIME DI DIRITTO PRIVATO.

Pertanto:

UNIVERSITA' = ENTE PUBBLICO NON COMMERCIALE

che svolge due tipologie di attività:

- a) ATTIVITA' ISTITUZIONALE: *“esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici”*, (art. 74 c. 2 TUIR), che non costituiscono attività commerciale e pertanto escluse dall'ambito applicativo IVA per mancanza del presupposto soggettivo (artt. 1 – 4 DPR. 633/72);
- b) ATTIVITA' COMMERCIALE: ovvero le prestazioni a pagamento (analisi, prove, tarature, accertamenti tecnici); contributi e contratti di ricerca; consulenza e servizi, compresi quelli inerenti la didattica; previsti e regolamentati dai Regolamenti di Ateneo. Nell'ambito dello svolgimento di tale attività l' Università, ai sensi dell' art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, è soggetto passivo d'imposta e titolare di partita IVA.

cosa significa tutto ciò?

- a) Nell'ambito dello svolgimento dell' ATTIVITA' ISTITUZIONE deve attenersi a quanto disposto in materia di contabilità pubblica;
- b) Nell'ambito dello svolgimento dell' ATTIVITA' COMMERCIALE deve adempiere a quanto disposto dalla normativa IVA e contabilità (privata), come un qualsiasi "imprenditore" privato.

ovvero nello svolgimento delle:

OPERAZIONI ATTIVE (introiti o incassi):

- I soggetti passivi IVA hanno l'obbligo di certificare le operazioni effettuate che rientrano nel campo di applicazione del tributo, mediante l'emissione di documenti (la fattura, la ricevuta o lo scontrino fiscale, il documento di consegna, etc.), solo in ipotesi limitate (es. autofattura), la fattura deve essere emessa dal cessionario committente;
- Ogni operazione dell'Università inerente l'attività commerciale viene effettuata sulla base di un contratto o convenzione o sulla base di un tariffario e dietro pagamento di un corrispettivo
- L'Università, a fronte del pagamento del corrispettivo relativo ad ogni prestazione per "attività commerciale" deve pertanto emettere fattura ai sensi dell'art. 21 del DPR633/72, a prescindere che l'operazione sia imponibile, non imponibile o esente IVA.

ovvero nello svolgimento delle:

OPERAZIONI PASSIVE (acquisti o spese):

- La detrazione dell'IVA sugli acquisti
 1. l'imposta pagata dall'Università in relazione ai beni e/o servizi importati od acquistati nell' ambito dell'attività commerciale è detraibile nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla legge e dai regolamenti interni di ciascun Ateneo;
 2. le condizioni necessarie affinché la detrazione dell'iva sugli acquisti e sulle importazioni sia legittima, sono:
 - inerenza degli acquisti alla sfera dell'attività commerciale dell'Università;
 - esigibilità dell'imposta, ex art. 6 del DPR 633/72;
 - sistema contabile conforme alla normativa vigente;
 - rispetto dei limiti di detraibilità ex art. 19 del DPR 633/72.

NOVITA' ANNO 2008: ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

L'articolo 37, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto l'introduzione del comma 4 bis e la modifica del comma 6 dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Con il nuovo comma 4 bis è stato disposto che, **entro sessanta giorni** dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale IVA, **i contribuenti debbano presentare** in via telematica **l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture** nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, **l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti** rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Le informazioni da riportare nell'elenco sono, oltre al codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, quelle individuate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Limitatamente ai soli anni 2006 e 2007, il contribuente obbligato alla trasmissione degli elenchi può indicare anche solo la partita IVA del fornitore e/o del cliente.

Sempre per gli stessi anni, l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita.

La trasmissione deve avvenire **tramite il servizio telematico Entratel** ovvero Internet (*Fisconline*); il contribuente ha facoltà di **avvalersi degli intermediari** abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

1 Soggetti obbligati

- 1.1 Sono obbligati alla trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 **tutti i soggetti passivi IVA**.

e l' UNIVERSITA'?

SI LE OPERAZIONI SVOLTE NELL' AMBITO DELL' ATTIVITA' COMMERCIALE

2 Elementi informativi da indicare negli elenchi

- 2.1 Gli elementi informativi da indicare negli elenchi sono:
 - **il codice fiscale e la partita IVA** del soggetto cui si riferisce la comunicazione degli elenchi (UNIVERSITA');
 - l'anno cui si riferisce la comunicazione;

- il codice fiscale dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, distintamente per ogni cointestatario, dovendo considerare oltre alle operazioni con soggetti titolari di partita IVA, anche quelle effettuate con soggetti privati;
- l'eventuale partita IVA dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
- il codice fiscale e la partita IVA dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- per ciascun soggetto cliente o fornitore l'importo complessivo delle operazioni effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione;
- per ciascun soggetto e per le operazioni imponibili, l'importo dell'imposta afferente;
- per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata, l'eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell'eventuale imposta afferente relative ad annualità precedenti;
- le operazioni relative a fatture emesse, annotate nel registro dei corrispettivi;
- operazioni relative a fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 €, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695;
- le note di variazione riferite ad anni precedenti.

2.2 Limitatamente ai soli anni 2006 e 2007, l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA. Limitatamente a tali anni, è possibile indicare anche solo la partita IVA del soggetto cliente o fornitore.

2.3 Nella individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato farà riferimento all'anno risultante dalla data della fattura o della nota di variazione.

2.4 La trasmissione avviene in conformità alle specifiche tecniche previste dal provvedimento dell' Agenzia delle Entrate.

3 Operazioni escluse

3.1 Sono escluse, ai fini della compilazione e trasmissione degli elenchi, le seguenti operazioni rilevanti ai fini dell'IVA:

- cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi;
- importazioni;
- esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3.2 **Limitatamente ai soli anni 2006 e 2007**, è inoltre possibile non comunicare i dati riferiti alle seguenti operazioni:

- operazioni relative a fatture, emesse o ricevute, di importo inferiore a 154,94 €, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695;
- operazioni relative a fatture emesse, per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA;
- operazioni relative a fatture ricevute, per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA;
- operazioni relative a fatture emesse, i cui corrispettivi sono stati computati ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4 *Modalità di trasmissione dei dati*

4.1 I soggetti tenuti alla trasmissione degli elenchi utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet (*Fisconline*) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

4.2 Per la trasmissione dei dati, è possibile avvalersi dei soggetti di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato D.P.R. n. 322/98.

4.3 La trasmissione telematica dei dati è effettuata utilizzando i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, anche al fine di verificare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto.

5 *Tempistica di trasmissione dei dati*

5.1 La trasmissione è effettuata **entro il 29 aprile** dell'anno successivo a quello cui si riferiscono gli elenchi.

5.2 È consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo anno e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

Riferimenti normativi :

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Art. 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Art. 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 1, comma 337, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695.

Art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.

NOVITA' 2008: LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Legge 244/2007 - Art. 1 commi 209 - 213: Fatturazione elettronica PP. AA.

209. Al fine di semplificare il procedimento di **fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, **l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato**, anche ad ordinamento autonomo, e **con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica**, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

210. **A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.**

211. **La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze** e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

212. **Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio** e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:

- a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;
- b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

213. **Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite:**

- a) **le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;**
- b) **le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare** per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio;
- c) **le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;**
- d) **le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209**, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;
- e) **la disciplina dell'utilizzo**, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, **di intermediari abilitati**, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;
- f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;
- g) **la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209** e i divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.

DESTINATARI : AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E ENTI PUBBLICI NAZIONALI

**PORTATA DELLA NORMA : NON DI NATURA FISCALE, PERTANTO CONVOLGE
TOTALMENTE LE ATTIVITA' DELL'UNIVERSITA'**

DECORRENZA : DECRETO ENTRO MARZO E AVVIO DAL 1°LUGLIO 2008

CONTENUTI :

- Le fatture non elettroniche non saranno pagate

- Le fatture elettroniche giungeranno al sistema di interscambio presso il MEF
- Il sistema le smisterà alle singole amministrazioni/enti
- Gli operatori potranno gestire in outsourcing la fatturazione elettronica

CREAZIONE E MEMORIZZAZIONE

- documento statico non modificabile
- con apposizione di marca temporale e firma elettronica qualificata
- devono essere conservate elettronicamente (processo quindicinale)

TRASMISSIONE

- tranne il caso di futuro obbligo, occorre l'assenso del destinatario
- il destinatario deve conservarle elettronicamente (firma elettronica qualificata e marca temporale entro 15 giorni)

CONSERVAZIONE

- memorizzazione su supporto ottico e creazione dell'impronta
- firma elettronica qualificata e marca temporale



- **ACCETTARE FATTURE EMESSE O TRASMESSE IN FORMA CARTACEA;**
- **EFFETTUARE PAGAMENTI, ANCHE PARZIALI, SINO A INVIO IN FORMA ELETTRONICA.**

CONTROLLI FISCALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER PAGAMENTI SUPERIORI A €. 10.000.

- RINVIO -

Sospeso il blocco dei pagamenti, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in caso di morosità del beneficiario.

Infatti l'art. 19, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 - collegato alla Finanziaria 2008 -, in vigore dal 3 ottobre 2007, ha modificato il comma 1 dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, introdotto dal comma 9 dell'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

PREMESSE:

L' art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, ha introdotto il seguente art. 48-bis del DPR. n. 602/73:

“1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all' obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1”.

L'art. 19, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222, in vigore dal 3 ottobre 2007, ha modificato lo stesso art. 48-bis, in :

“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all' obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito»”.

Pertanto l'art. 19 del D.L. 159/07 ha differito l'applicazione della norma in questione a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo.

Con effetto immediato, dunque, le amministrazioni pubbliche non devono più chiedere né verificare alcunché prima di effettuare pagamenti nei confronti di terzi, sino alla pubblicazione del provvedimento di esecuzione.

Si ritiene la disposizione emanata con l'art. 19 del D.L. 159/07 abbia “portata interpretativa” dell'art. 48-bis del DPR. 600/73, nel senso che le pubbliche amministrazioni anche per pagamenti

riguardanti il periodo precedente l'entrata in vigore del D.L. 159/07 (3 ottobre 2007), non sono tenute a verificare la esistenza o meno di pendenze tributarie dei terzi.

UNIVERSITA' - SOSTITUTO D'IMPOSTA

UNIVERSITA' = SOSTITUTO D'IMPOSTA (art. 23 DPR. 600/73)

D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 - art. 23

1. Gli enti e le società e associazioni....., le persone fisiche che esercitano imprese commerciali..... o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 del T.U. DPR. 917/86, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.....

PERTANTO: Ai sensi dell'art. 23 DPR. 600/73 e dell'art. 73 TUIR sono sostituti d'imposta:

- .- società di capitali, cooperative, mutualistiche, società di persone comprese le irregolari e di fatto;**
- .- imprese individuali commerciali o agricole;**
- .- le associazioni con o senza personalità giuridica, le associazioni professionali;**
- .- le persone fisiche che esercitano arti o professioni;**
- .- le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;**
- .- le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato e della Corte Costituzionale, nonché del Presidente della Repubblica.**

Pertanto:

I'UNIVERSITA' sia nell'ambito dello svolgimento dell'attività ISTITUZIONALE che di quella COMMERCIALE è SOSTITUTO D'IMPOSTA.

di conseguenza:

Il **sostituto d'imposta** è il soggetto che deve operare le ritenute previste per legge (tipicamente il datore di lavoro).

La figura del sostituto d'imposta risponde a tre esigenze particolari:

- A) la semplificazione dei rapporti del fisco con la pluralità dei contribuenti;
- B) la seconda concerne il rafforzamento della garanzia patrimoniale (esigenza del garante di soddisfare il bisogno del garantito-Stato);
- C) garantisce la sicura riscossione del tributo.

Il sostituto d'imposta è "chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili.

Dopo aver definita la collocazione tributaria dell'Università ed aver appurato che la stessa riveste la funzione di sostituto d'imposta, evidenziamo la normativa (quella fondamentale), peraltro già citata, dalla quale scaturiscono una serie di adempimenti e responsabilità in capo alle Università.

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

- DPR. 917/86 – TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TUIR)

- DPR. 600/73 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUL REDDITO

- DPR. 602/73 – DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO

- DPR. 633/72 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

dove:

Testo Unico delle Imposte sui Redditi - D.P.R. n° 917/86

Titolo I	Imposta sul reddito delle persone fisiche	Capo I : disposizioni generali		artt. 1 - 24	
		Capo II : redditi fondiari		artt. 25 - 43	
		Capo III : redditi di capitale		artt. 44 - 48	
		Capo IV : redditi di lavoro dipendente		artt. 49 - 52	
		Capo V : redditi di lavoro autonomo		artt. 53 - 54	
		Capo VI : redditi di impresa		artt. 55 - 66	
		Capo VII: redditi diversi		artt. 67 - 71	
Titolo II	Imposta sul reddito delle società	Capo I : soggetti passivi e disposizioni generali		artt. 72 - 80	
		Capo II :	determinazione della base imponibile della società e degli enti commerciali residenti:	Sezione I: determinazione della base imponibile	artt. 81 - 116
			Sezione II: consolidato nazionale	artt. 117- 129	
			Sezione III: consolidato mondiale	artt. 130 - 142	
		Capo III : enti non commerciali residenti		artt. 143 – 150	
		Capo IV : società ed enti commerciali non residenti		artt. 151 – 152	
		Capo V : enti non commerciali non residenti		artt. 153 – 154	
		Capo VI : determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime		artt. 155 – 161	
Titolo III	Disposizioni comuni (riguardano in particolare la disciplina delle operazioni straordinarie e dei redditi prodotti all'estero)	Capo I : disposizioni generali		artt. 162 – 164	
		Capo II : disposizioni relative ai redditi prodotti all'estero ed ai rapporti internazionali		artt. 165 – 169	
		Capo III : operazioni straordinarie		artt. 170 – 177	
		Capo IV: operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri diversi dall'Unione Europea		artt. 178 – 181	
		Capo V : enti non commerciali non residenti		artt. 182 – 184	
Titolo IV	Disposizioni varie, transitorie e finali		artt. 185 – 191		

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
D.P.R. n° 600/73

Titolo	Titolo	Articolo
Titolo I	Dichiarazione annuale	1. Dichiarazione dei soggetti passivi.
		2. Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche
		3. Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche
		4. Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
		5. Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
		6. Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate
		7. Dichiarazione dei sostituti d'imposta
		7-bis. Certificazioni dei sostituti di imposta
		8. Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
		9. Termini per la presentazione delle dichiarazioni
		10. Dichiarazione nei casi di liquidazione
		11. Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione
		Titolo II
12-bis. Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto		
13. Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili		
14. Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati		
15. Inventario e bilancio		
16. Registro dei beni ammortizzabili		
17. Registro riepilogativo di magazzino		
18. Contabilità semplificata per le imprese minori		
18-bis. Scritture contabili delle imprese di allevamento		
18-ter. Scritture contabili per le attività agricole		
19. Scritture contabili degli esercenti arti e professioni		
20. Scritture contabili degli enti non commerciali		
20-bis. Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale		
Titolo III	Ritenute alla fonte	21. Scritture contabili dei sostituti d'imposta
		22. Tenuta e conservazione delle scritture contabili
		23. Ritenute sui redditi di lavoro dipendente
		24. Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
		25. Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi
		25-bis. Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari
		26. Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale
		26-bis. Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti
		26-ter.
		26-quater. Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione Europea
		27. Ritenuta sui dividendi
		27-bis. Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti
		27-ter. Azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A
Titolo IV	Accertamento e controlli	28. Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici
		29. Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato
		30. Ritenuta sui premi e sulle vincite
		31. Attribuzioni degli uffici delle imposte
		32. Poteri degli uffici

